DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 6

Medici ospedalieri e medici di base e pediatrici

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4

Versione in vigore dal 1 febbraio 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-personale-del-settore-sanitario-511-1995/art-6-medici-ospedalieri-e-medici-di-base-e-pediatrici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it